**DECRETO 20 aprile 2020**

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 201). (20A02259) [(GU Serie Generale n.104 del 21-04-2020)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/21/104/sg/pdf)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante

«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione

iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della

professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della

legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3, comma 6,

il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca siano individuati «i criteri di

composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono

essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove

concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di

valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e

professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per

cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente

valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di

abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di

accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso

ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il

possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e

didattica dell'inclusione; le modalita' di gestione delle procedure

concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali», nonche' sia

costituita «una commissione nazionale di esperti per la definizione

delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di

valutazione», con riferimento al concorso ordinario per il

reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e di

secondo grado, su posto comune e di sostegno;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della

Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in

materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei

privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera

direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per

il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del

personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante

«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e

grado»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante

«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,

l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio

superiore della pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante

«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,

concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE

per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla

razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della

direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di

occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice

dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante

«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a

norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante

«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6

della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come

modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante

«Attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in

materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32;

Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in

particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i

relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione

nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente

per via telematica;

Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti»;

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla

libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante

«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto

dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,

commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di

straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del

personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei

docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre

2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1, commi 18-ter e 18-octies;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante

«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,

di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di

innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l'art. 1, comma

10-duodecies;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,

dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici

impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in

particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.

89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti

professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici

a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133» e le relative Linee Guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative

Indicazioni nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,

n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre

e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 26 maggio 1998, recante «Criteri generali per la

disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di

laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di

specializzazione all'insegnamento secondario» e, in particolare,

l'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante regolamento

concernente la«definizione della disciplina dei requisiti e delle

modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di

primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge

24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo

svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della

specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli

articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i requisiti per

il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle

competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale

scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 «Regolamento recante

indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e

del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei

titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;

Considerata l'inapplicabilita' del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016,

n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo

snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione

all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure

concorsuali ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto

istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha

attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30

gennaio 2020;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore

della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4

febbraio 2020;

Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione

non ha reso il prescritto parere;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure

urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in

particolare, l'art. 3 secondo il quale «A decorrere dal giorno

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino

al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto

previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,

il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il

proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte

del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si

puo' prescindere dal parere. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai

sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a

decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali

non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per

renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata

in vigore del presente decreto»;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento dei

concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, finalizzati al reclutamento a

tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di

primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.

2. Il concorso e' indetto, su base regionale, fermo restando il

regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei

posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima

si renderanno vacanti e disponibili nel primo e secondo anno

scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento

delle prove concorsuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 17,

commi 1 e 2, del novellato decreto legislativo 13 aprile 2017, n 59.

3. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, le procedure

concorsuali sono aggregate su base interregionale.

4. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il

conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce abilitazione

all'insegnamento per le medesime classi di concorso.